



IL NUOVO SISTEMA DI ELEZIONE NELLE PROVINCE E NELLE CITTÀ METROPOLITANE (SETTEMBRE-OTTOBRE 2014)

18 settembre 2014

Fonti normative

La principale legge che regola oggi l'**elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano** è la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

In particolare, sulle province si concentrano i commi da 51 a 100 dell'articolo 1 e sul sistema elettorale i commi da 58 a 80 del medesimo articolo.

Sulle città metropolitane, invece, si concentrano i commi da 5 a 50 dell'articolo 1 e sul sistema elettorale i commi da 25 a 39 del medesimo articolo.

Per alcune materie, si fa riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», per quanto applicabile. In materia di incandidabilità, si fa riferimento al Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190», per quanto applicabile.

Composizione

Composizione dei consigli provinciali

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

- 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
- 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Composizione dei consigli metropolitani

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- 14 consiglieri nelle altre città metropolitane.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Durata in carica

Durata in carica del presidente e del consiglio provinciale

Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Durata in carica del consiglio metropolitano

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Gli enti al voto e l'indizione delle elezioni

Le province e città metropolitane al voto

Nel 2014 sono chiamati al voto 64 province e 8 consigli metropolitani.

Sono escluse le province di Imperia, Viterbo, L'Aquila, Caserta (il cui mandato scade nel 2015), Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata e Campobasso (il cui mandato scade nel 2016) e le città metropolitane di Reggio Calabria e Venezia (oltre alle 24 province appartenenti alle regioni a statuto speciale).

Indizione delle elezioni

In entrambi i casi, l'elezione deve svolgersi entro il 12 ottobre 2014, ma la scelta della data, l'organizzazione concreta delle consultazioni e ogni onere finanziario ad esse correlato fanno capo all'ente territoriale interessato.

Per questa ragione, le date di elezione variano da provincia a provincia e da città metropolitana a città metropolitana.

La mappa delle province al voto con le rispettive date di elezione



Fonte: www.anci.it

La mappa delle città metropolitane con le rispettive date di elezione



Fonte: www.anci.it

I numeri delle elezioni in Veneto

Provincia	Popolazione residente	Numero complessivo comuni	Numero complessivo aventi diritto (sindaci e consiglieri comunali)	Numero consiglieri da eleggere	Numero massimo e minimo dei candidati di ogni lista	Numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati	Numero minimo di sottoscrittori ogni candidatura a presidente della provincia	Numero dei seggi/ sottosezioni da costituire: 1 seggio "centrale" + n. sottosezioni
Belluno	210.001	67	724	10	Min. 5 Max 10	37	109	1 + 0
Padova	921.361	104	1.353	16	Min. 8 Max 16	68	203	1 + 1
Rovigo	242.349	50	581	10	Min. 5 Max 10	29	87	1 + 0
Verona	900.542	98	1.257	16	Min. 8 Max 16	63	189	1 + 1
Vicenza	859.205	121	1.571	16	Min. 8 Max 16	79	236	1 + 1

Nota: i dati relativi agli aventi diritto comprendono solo sindaci e consiglieri comunali che effettivamente voteranno, non i rappresentanti di tutti i comuni (sono esclusi, ad esempio, i rappresentanti eletti in comuni attualmente commissariati). Il numero dei comuni, invece, fa riferimento al totale dei comuni della provincia.

Fonte: www.interno.it e siti delle rispettive province.

Elettorato attivo e passivo

Chi può votare per il presidente della provincia e il consiglio provinciale?

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Chi può essere eletto presidente della provincia e consigliere provinciale?

Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

In sede di prima applicazione, per il 2014 sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

Chi può votare per il consiglio metropolitano?

Possono votare i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.

Chi può essere eletto a consigliere metropolitano?

Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

Cause di incandidabilità (1)

L'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ha disciplinato le cause di incandidabilità per le elezioni provinciali e comunali. La legge prevede che non possa essere candidato e non possa quindi ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale:

- chi ha riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per quello di produzione o traffico illeciti di queste sostanze o per reati legati alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione e, nei casi in cui sia punito con la reclusione di almeno un anno, il porto, trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi o per il reato di favoreggiamento personale o reale collegato a uno dei suddetti reati;
- chi ha riportato condanna definitiva per reati consumati o tentati legati all'associazione a delinquere per il compimento di alcuni delitti contro la fede pubblica, contro la persona o contro il patrimonio, (tra cui contraffazione di opere d'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù e acquisto o vendita di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e reati con finalità di terrorismo);
- chi ha riportato condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, uso di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio - per i capi, i promotori e gli organizzatori -, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e traffico di influenze illecite);
- chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;
- chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena di almeno 2 anni di reclusione per reato non colposo;

Cause di incandidabilità (2)

- coloro contro i quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso o ad un'associazione a delinquere con lo scopo di commettere alcuni reati contro la persona descritti sopra o il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Tutte queste cause di incandidabilità si applicano anche a qualsiasi soggetto la cui elezione o nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale o comunale, del presidente della provincia o del sindaco o degli assessori provinciali o comunali.

L'elezione o nomina di persone contro cui sussistano queste cause di incandidabilità è nulla. Le sentenze definitive e i provvedimenti previsti nei punti sopra elencati emessi contro presidenti della provincia, sindaci e consiglieri provinciali o comunali in carica devono essere comunicati immediatamente all'organo consiliare di appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, e al prefetto competente per territorio.

In alcuni casi, in presenza di sentenza non definitiva, gli interessati sono sospesi di diritto dalla carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale.

Al momento della presentazione delle candidature per l'elezione del presidente della provincia, del sindaco e del consiglio provinciale e comunale, tutti i candidati devono presentare, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità sopraindicate. Nel caso in cui tale dichiarazione non fosse presentata o si accerti la sussistenza di una di queste condizioni, gli uffici cancellano dalle liste i candidati interessati. Nel caso, invece, tale condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata solo successivamente, essa viene rilevata al momento della proclamazione degli eletti e impedisce la proclamazione del candidato interessato.

Cause di ineleggibilità (1)

Gli artt. 60-62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede una serie di cause di ineleggibilità. In particolare, sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, metropolitano e provinciale:

- il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Ministero dell'Interno e i dipendenti pubblici che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- i Commissari di Governo, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui esercitano le loro funzioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
- i dipendenti del comune o della provincia per i rispettivi consigli;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per il consiglio del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, e dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate (non valida per i consiglieri provinciali);
- i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune o della provincia;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune o dalla provincia;
- i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

La legge prevede anche i termini entro i quali nei vari casi occorre cessare dalle funzioni per essere eleggibile.

Cause di ineleggibilità (2)

Inoltre, non può essere eletto alla carica di sindaco e presidente della provincia:

- il ministro di un culto;
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione il posto di segretario comunale o provinciale.

Non possono ricoprire tale carica neppure coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Cause di incompatibilità (1)

Gli artt. 63-66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevedono una serie di cause di incompatibilità. In particolare, non possono ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, metropolitano e provinciale:

- l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune o della provincia o che riceva da essi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente;
- colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da questi enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano stabilite dalla legge statale o regionale. Tale previsione non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti se la partecipazione dell'ente locale è inferiore al 3%. Questa condizione non si applica nemmeno a chi ha parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte nei registri pubblici;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese indicate nei due punti precedenti;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune o la provincia, escluse le liti in materia tributaria o quelle promosse come azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale. Inoltre, la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato mentre la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. Questa condizione non si applica agli amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato;
- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato del comune o della provincia o di istituti o aziende da essi dipendenti, o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

Cause di incompatibilità (2)

- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o la provincia ovvero verso istituti o aziende da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di questi enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di riscossione;
- colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Inoltre, sono previste alcune clausole di incompatibilità tra loro per alcune cariche:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della provincia non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune o della provincia;
- le cariche di presidente provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;
- le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune;
- la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Altre norme sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (tra cui figurano anche consiglieri e assessori comunali e provinciali) sono stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ponderazione dei voti (1)

Per l'elezione del presidente della provincia, del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere.

I comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Ad ogni fascia corrisponde una scheda di colore diverso.

Ponderazione dei voti (2)

Per il calcolo degli indici di ponderazione si procede, per ogni provincia o città metropolitana come segue:

1. si calcola il totale della popolazione di ogni fascia demografica;
2. si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
3. qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
4. qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale calcolato al punto 2, eventualmente rideterminato ai sensi del punto 3, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui al punto 3; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui al punto 3;
5. si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dal punto 3, ovvero 4, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000.

Sistema di elezione del presidente della provincia

Si vota **dalle 8 alle 20 del giorno stabilito per la votazione** presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia.

L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato sulla base dell'ampiezza del comune, come sopra descritto.

È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione sopra descritta. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

Sistema di elezione del consiglio provinciale (1)

Si vota **dalle 8 alle 20 del giorno stabilito per la votazione** presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia.

L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di tale numero, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile. Fino al 26 dicembre 2017 tale clausola non si applica.

Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato come sopra descritto. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; anche il valore di questo voto è ponderato.

Sistema di elezione del consiglio provinciale (2)

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Il riparto dei seggi si effettua dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e scegliendo quindi, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

Sistema di elezione del consiglio metropolitano (1)

Si vota **dalle 8 alle 20 del giorno stabilito per la votazione** presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano; in sede di prima applicazione, l'ufficio elettorale è costituito presso l'amministrazione provinciale.

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore a questo numero, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile. Fino al 26 dicembre 2017 tale clausola non si applica.

Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato come sopra descritto. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; anche il valore di questo voto è ponderato.

Sistema di elezione del consiglio metropolitano (2)

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Il riparto dei seggi si effettua dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e scegliendo quindi, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

I colori delle schede elettorali

Ad ogni fascia demografica utilizzata per la ponderazione dei voti è assegnata una scheda di colore diverso, che va distribuita ai rappresentanti dei comuni in essa ricompresi:

- | | |
|---|-----------|
| a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: | Azzurro |
| b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti: | Arancione |
| c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti: | Grigio |
| d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: | Rosso |
| e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: | Verde |
| f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti: | Viola |
| g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti: | Giallo |
| h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti: | Marrone |
| i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti: | Blu |

Nelle slide seguenti saranno riprodotti dei fac-simili di scheda utilizzando il colore grigio.

Fac-simile della scheda per l'elezione del presidente della provincia

The image shows a fac-simile of a ballot paper for the election of the provincial president. It consists of a large grey rectangular frame containing six white rectangular boxes arranged in a 3x2 grid. Each box contains the text 'NOME E COGNOME' in bold, uppercase letters, followed by '(CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)' in smaller, uppercase letters. The boxes are empty, representing the space for candidates' names.

Fonte: www.interno.it

Fac-simile della scheda per l'elezione del consiglio provinciale

<p>30 mm</p> <p>1</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>5</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>9</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>2</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>6</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>10</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>3</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>7</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>11</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>4</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>8</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>12</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>

Fonte: www.interno.it

Consiglio regionale del Veneto

Osservatorio elettorale

Fac-simile della scheda per l'elezione del consiglio metropolitano

<p>30 mm</p> <p>1</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>5</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>9</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>2</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>6</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>10</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>3</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>7</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>11</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>
<p>30 mm</p> <p>4</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>8</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p>12</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>

Fonte: www.interno.it

Consiglio regionale del Veneto

Osservatorio elettorale